

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

SETTORE QUALITA' URBANA – SERVIZIO MANUTENZIONI

REGOLAMENTO DI TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

revisione febbraio 2015
approvato con delibera C.C. n. 29 del 2.3.2015

REGOLAMENTO DI TUTELA DEL VERDE URBANO - PUBBLICO E PRIVATO - PER IL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

PREMESSA

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal d.lgs. n. 42/2004.

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano e in un'ottica di un sempre maggiore risparmio delle risorse idriche. A tale scopo l'amministrazione si impegna ad utilizzare acqua di falda superficiale ed a realizzare ove possibile una rete di acqua non potabile ad uso irriguo.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storicopaesaggistico.

Il Regolamento del Verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PRG – Regolamento urbanistico, Regolamento Edilizio al fine di ottenere un'organica gestione del verde urbano. Per tale motivo la progettazione *e l'esecuzione dei lavori nelle aree verdi debbono* essere *dirette* in modo esemplare da **tecnici abilitati del settore**.

Gli alberi sono esseri viventi con specifiche esigenze di vita, per cui non possono essere considerati solo come elemento di arredo urbano; e pertanto vanno vietate tutte quelle azioni che indeboliscono o causano la morte della pianta. Anche la messa a dimora di nuovi individui deve rispettare le loro esigenze fisiologiche e ambientali per favorire il loro sviluppo armonico.

Il presente regolamento tiene inoltre conto delle esigenze relative ai cambiamenti climatici in un'ottica di risparmio dell'energia.

CAPITOLO I

NORME SUL VERDE PUBBLICO

CAPITOLO I

NORME SUL VERDE PUBBLICO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, gestito da altre strutture (Ditte esterne, Aziende speciali) su diretto loro mandato.

Art. 1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

La presente disciplina si applica a tutte le aree non boscate secondo la definizione riportata nella L.R. n. 39 del 21/03/2000 "Legge Forestale della Toscana", nel Regolamento di attuazione (DPR n. 48/R del 08 Agosto 2003) e successivi aggiornamenti.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi sul patrimonio verde pubblico e stabiliscono normative relative alle operazioni di manutenzione, difesa e nuovo impianto delle aree verdi già esistenti e di nuova realizzazione, per garantire una razionale gestione delle suddette aree e favorire uno sviluppo ottimale delle numerose piante presenti sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo. Sono escluse dalla presente normativa gli interventi sulle aree agricole.

Gli interventi (esclusi gli abbattimenti di essenze arboree) di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico effettuati per conto e in nome della Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi (previo parere dell'Ufficio addetto o del Responsabile del Servizio).

1.1 Suddivisione organizzativa e territoriale delle aree verdi.

Le aree verdi pubbliche sono identificate come:

- **Parchi Urbani** : aree a verde all'interno dei centri abitati dove possono essere presenti prati, siepi ed alberi ad alto fusto;
- **Parchi giochi**: parchi urbani dotati di attrezzature da gioco per bambini;
- **Giardini e cortili scolastici**: spazi verdi all'interno delle recinzioni delle scuole;
- **Giardini e cortili di fabbricati pubblici o di uso pubblico**: spazi verdi all'interno delle recinzioni di fabbricati pubblici;
- **Verde Cimiteriale**: zone verdi all'interno dei cimiteri;
- **Verde di impianti sportivi**: spazi verdi all'interno delle recinzioni di impianti sportivi;
- **Verde stradale**: aiuole spartitraffico, rotatorie, marciapiedi e viali alberati
- **Percorsi a valenza territoriale**: verde relativo a piste ciclabili e percorsi pedonali

1.2 Definizioni

Per una corretta applicazione del regolamento devono essere intese piante di "alto fusto" le piante di 1ª e 2ª grandezza che a **maturità** raggiungano le seguenti dimensioni così come definite di seguito:

"Alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

- a) 1° grandezza >16m
- b) 2° grandezza 10-16m
- c) 3° grandezza < 10m

Per una maggiore informazione si riporta a titolo esplicativo la seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Ippocastano rosso (<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii")	Albizzia (<i>Albizzia julibrissin</i>)
Ailanto (<i>Ailanthus altissima</i>)	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Platano (<i>Platanus x acerifolia</i>)	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Langstroemia (<i>Lagestroemia indica</i>)
Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)	Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>)	Albero di Giuda (<i>Cercis siliquastrum</i>)
Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Spino di Giuda (<i>Gleditsia triacanthos</i> "Inermis")	Olivello di Boemia (<i>Eleagnus angustifolia</i>)
Liriodendro (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	Carpino (<i>Carpinus betulus</i>)	Cipresso (<i>Cupressus sempervirens</i>)
Magnolia (<i>Magnolia grandiflora</i>)		Nespolo del Giappone (<i>Eryobotria japonica</i>)
Pino da pinoli (<i>Pinus pinea</i>)		Melia (<i>Melia azaderach</i>)
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)		Pioppo cipressino (<i>Populus nigra</i> "Italica")
Olmo siberiano (<i>Ulmus pumila</i>)		Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i> e <i>Robinia pseudoacacia</i> "umbraculifera")
Leccio (<i>Quercus ilex</i>)		Pero da fiore (<i>Pyrus calleryana</i>)
Farnia (<i>Quercus robur</i>)		Salice fragile (<i>Salix fragilis</i>)
Quercia x turneri (<i>Quercus turneri</i>)		Salice da vimini (<i>Salix viminalis</i>)
Tiglio (<i>Tilia spp</i>)		Tasso (<i>Taxus baccata</i>)

1.3 Tutela

Tutte le piante del territorio comunale appartengono al patrimonio storico ambientale del territorio e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione.

Su tutto il territorio Comunale devono essere conservati :

- gli alberi e gli arbusti che si caratterizzano per rarità della specie o per la loro morfologia o vetustà;
- gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 30 per le specie di terza grandezza;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 25 .

Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 8 del presente Capitolo.

Art. 2 - ABBATTIMENTI DI ALBERATURE PUBBLICHE NON SALVAGUARDATE.

Tutti gli abbattimenti di alberi su suolo pubblico sono, di norma, effettuati da personale incaricato all'Amministrazione Comunale.

- Gli abbattimenti dovranno essere documentati e giustificati con apposita documentazione (**fotografie e relazione tecnica redatta dal competente ufficio comunale o da un tecnico abilitato del settore - Agronomo e Perito agrario**).
- I progetti di riqualificazione del verde, approvati dalla Amministrazione Comunale, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale, anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell'area interessata.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione in ottemperanza al Regolamento Edilizio vigente.

- Nel caso di filari "maturi", la sostituzione dell'albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo del nuovo albero e senza arrecare danni a proprietà pubbliche o private limitrofe od adiacenti.
- L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 6:1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora e la sua sostituzione con terreno di coltivo.
- Qualora nel corso degli anni si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà essere prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con nuovo impianto.

I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a compilare apposita domanda (vedi allegato) e versare anticipatamente al Comune la somma pari al 50% del costo di abbattimento.

Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

Art. 3 – POTATURE

3.1 Generalità

- Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La **potatura**, quindi, è un intervento che riveste un **carattere di straordinarietà**: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per

motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e pedonale o alla relativa segnaletica e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto, la stabilità e lo sviluppo futuro.

Sono **vietati** gli interventi di **Capitozzatura**, salvo che in casi di tutela della pubblica incolumità; tali interventi dovranno comunque essere autorizzati dal servizio competente.

Per le varie tipologie di potatura si rimanda alle Specifiche Tecniche.

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare successivamente all'adozione del presente Regolamento.

Art. 4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

4.1 - Aree di pertinenza delle alberature di nuovo impianto

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato radicale e aereo, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero.

Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, "le aree di pertinenza delle alberature" sono individuate come di seguito:

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

- a) circonferenza del tronco oltre 60 cm. mt. 4
- b) circonferenza del tronco da 41 a 60 cm. m. 3
- c) circonferenza del tronco da 21 a 40 cm. mt. 2,5
- c1) circonferenza del tronco fino a cm. 20 mt. 1,5

ovvero in base alla definizione di classe di grandezza:

- a2) piante di 1° grandezza (> 16 m.) m. 4 di raggio
- b2) piante di 2° grandezza (10-16 m.) m. 3 di raggio
- c2) piante di 3° grandezza (< 10 m.) m. 1,5 di raggio

2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze. ecc.. in deroga a quanto sopra, *ove possibile*, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt.1 ed *assicurata* un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 mq.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

In casi eccezionali e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, potrà essere autorizzata alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature

qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

- Su l'area di pertinenza degli alberi **sono da evitare** gli interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece **da incentivare** tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

- Le **aree di pertinenza** delle piante possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o piantata con specie vegetali tappezzanti, o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 8 (raggio m. 1,60)

b) piante di 2° grandezza (10-16 m.) mq 3,5 (raggio m. 1,05)

c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2 (raggio m. 0,80)

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

4.2 - Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc.) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.

Devono comunque essere rispettate le seguenti **distanze minime da ogni singolo albero:**

a) VIALI ALBERATI :

distanza > a **tre volte** la circonferenza del fusto misurata a cm. 130 di altezza

b) PARCHI E GIARDINI:

distanza > a **quattro volte** la circonferenza del fusto misurata a cm. 130 di altezza

Indicativamente valgono le misure indicate per le aree di pertinenza, ovvero:

a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 8 (raggio m. 1,60)

b) piante di 2° grandezza (10-16 m.) mq 3,5 (raggio m. 1,05)

c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2 (raggio m. 0,80)

- Si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio.

- Gli interventi di scavo in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione

dell'Uffici Tecnici Comunali competenti, che provvederanno conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

- E' fatto obbligo agli Enti, Società, Aziende o ditte promotrici degli scavi, di presentare preventivamente

agli Uffici (almeno 15 gg. prima dell'inizio dei lavori) il progetto esecutivo dei lavori da effettuare e le planimetrie del luogo in scala di dettaglio (1:500) comprensive delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e

protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

- Gli alberi compromessi dagli scavi devono essere inseriti in un piano di sostituzione poliennale.
- E' vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.
- Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, valutati dai tecnici del Comune di Rosignano Marittimo come compromissori dell'integrità fisica e dello sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.
- Le ditte esecutrici dei lavori dovranno a loro spese sanare le situazioni di pericolo causate dagli scavi eseguiti in modo non corretto; in caso sia necessario abbattere piante di medio e alto fusto, la ditta esecutrice dei lavori dovrà porre a dimora una nuova pianta.
- La scelta della specie da piantare in sostituzione della pianta abbattuta deve essere conforme all'art. 10 del presente regolamento.

Qualora il Tecnico comunale verifichi che gli impianti di sostituzione siano impossibili od attuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà fornire gli alberi all'Ufficio Tecnico. In alternativa potrà avvenire il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di commercio di Livorno, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantumazione in area pubblica.

L'inottemperanza alle prescrizioni fornite dall'Amministrazione comunale comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Le **pavimentazioni** esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti migliorando le condizioni precedenti.

Per il verde **esistente**, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4.3 - Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

4.4 - Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge n. 2.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE

DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE

a) alberi di altezza >4m

altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2

b) arbusti ed alberi di altezza <4m
e siepi di altezza >1,5m

m. 6

c) siepi con altezza <1,5m

m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Qualora il rispetto della normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 5 – DANNEGGIAMENTI CAUSATI ALLE PIANTE

5.1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.

5.2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

Chiunque manometta o danneggi una superficie a verde, una fioritura o alberatura stradale, nonché elementi di arredo urbano è tenuto a rimborsare il danno alla Amministrazione Comunale mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e del lavoro necessario al ripristino maggiorato del 25% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori.

In caso di danni causati da eventi disciplinati dal Codice della strada, il Comando di P.M. invia al Servizio Manutenzioni la richiesta di stima dei danni da addebitare, secondo le procedure di Legge, ai responsabili. I lavori di ripristino saranno eseguiti da ditte incaricate dalla Amministrazione C.

Art. 6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 7 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine, *fatto salvo di quanto autorizzato nell'ambito di patti, contratti e convenzioni di cui al successivo art. 12.*

Art. 8 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

8.1 - Scelta delle specie

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di pulizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, confini di proprietà. ecc.

- L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente di destinazione.

- **le distanze** tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi.

In linea di massima si assumono i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi

oltre m. 16	fino a m. 16	12	8	6
-------------	--------------	----	---	---

Distanza di piantagione

m 12	10	8	6	4
------	----	---	---	---

Per una migliore comprensione, si riporta anche la seguente tabella:

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 16 d. mt. 12

- (esempio: Pino domestico, platano, pioppo, frassino, tiglio, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 12 a 16 mt. d. mt. 8
(acero campestre, carpino bianco. ecc.)
 - Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 8 mt. d. mt. 6
(Cercis, Prunus spp. ecc.)
 - Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare d. mt. 4
(pioppo cipressino, carpino piramidale. farnia piramidale, ecc.).

Nell'ambito di progetti di lavori pubblici o che, comunque, rivestono carattere di pubblico interesse, il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

Nei viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

Nei viali, in funzione della larghezza del marciapiede, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

CLASSE DI GRANDEZZA

- a) piante di 1° grandezza (> 16 m.)
- b) piante di 2° grandezza (10-16 m.)
- c) piante di 3° grandezza (< 10 m.)

SUPERFICIE MINIMA PER VIALI

- mq. 6 raggio m. 1,4
- mq. 3,5 raggio m. 1,0
- mq. 2 raggio m. 0,80

- le distanze delle alberature lungo gli assi stradali non dovranno essere inferiori a 6 metri dall'allineamento di eventuali edifici e a 1 mt. dalla delimitazione della corsia di marcia.
- le doppie alberature di prima grandezza necessitano di una larghezza delle sezioni stradali di almeno 20 mt; le sezioni stradali inferiori a 20 mt. potranno consentire un solo filare di alberi di prima grandezza.

Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale deve essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari e/o straordinari, alle utenze insediate senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato C), in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adattabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m.100 da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m.100 e m. 300 dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative); come "terza linea" l'area retrostante.

8.2 - Alberi di Natale.

La messa a dimora di alberi di Natale (picea spp, Abies spp.) nelle aree verdi di proprietà comunale è vietata in quanto appartenenti a specie avulse dell'ambiente e dal paesaggio locale.

In caso di messa a dimora di tali piante da parte di ignoti in aree verdi pubbliche, la Amministrazione provvederà alla loro rimozione

8.3 – Iniziative di privati.

Gli interventi da parte di privati in favore del verde pubblico possono essere attuati in accordo con il tecnico incaricato presso il Servizio Manutenzioni che provvede a dare agli interessati le opportune indicazioni tecniche. Il servizio rilascerà un parere e una autorizzazione per la messa a dimora e semina di piante. In assenza di autorizzazione è vietata la messa a dimora di piante e l'esecuzione di qualsiasi lavoro che interessi aree verdi pubbliche.

In particolare in presenza di banchine stradali sterrate non inferiori a m. 2 comprese tra il confine di proprietà privata e la pubblica viabilità, i frontisti che lo desiderano potranno mettere a dimora o sostituire piante arboree di **seconda o terza grandezza e arbustive** in sintonia con la vegetazione già presente dopo aver presentato formale richiesta all'ufficio addetto cui spetta verificare la richiesta.

Nel caso venga approvata, colui che mette a dimora le piante dovrà sottoscrivere l'impegno ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

8.4 - Dimensioni all'impianto

Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine turistica dei comuni costieri, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità certificato e garantito.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60 poste in contenitore.

8.5 - distanze dai confini.

Per le **distanze dai confini**, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 11 del presente Capitolo :

piante di prima grandezza	(altezza >16 m.)	m. 5
piante di seconda grandezza	(altezza 10-16m)	m. 3,50
piante di terza grandezza	(altezza < 10 m.)	m. 2

Art. 9 NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

9.1 Requisiti della progettazione delle aree verdi pubbliche.

I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di verde di Standard da cedere, dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto *dal competente ufficio tecnico comunale* o da un tecnico abilitato del settore, in cui sia presente la seguente documentazione:

- elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate;

gli elaborati dovranno essere corredati da:

- studio ed indagine sullo stato di fatto con la indicazione della presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;

- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato

l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, degli impianti (irrigazione, drenaggi, ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;

- piano di tutela del verde: nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, zone inserite in aree protette).

Art. 10 - VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, *devono essere previste, ove possibile, idonee superfici sistemate a verde, al cui interno siano collocate essenze arboree di alto fusto.*

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA

SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE

a) 1° grandezza (altezza >16 m)	m ² 8	r m. 1,6
b) 2° grandezza (altezza 10-16 m)	m ² 3,5	r m. 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 10 m)	m ² 2	r m. 0,80

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Art. 11 - ALBERATE STRADALI

11.1 - Viabilità urbana

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente

utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE</u>	
a) 1° grandezza (altezza >16m)	m ² 4	r m.
b) 2° grandezza (altezza 10-16m)	m ² 3	r m.
c) 3° grandezza (altezza < 10m)	m ² 1,5	r m.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Oltre alla documentazione prevista all'art. 9, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI
Acero spp	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino spp	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron	60-80
Olmo	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo spp	40-60
Platano	100-120
Quercia spp	80-100
Robinia spp	40-50
Sofora	50-70
Tiglio spp	80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

11.2 - Viabilità extraurbana comunale

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

11.3 - Potature su alberate stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 3 del presente Capitolo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato.

11.4 - Abbattimenti in alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

11.5 - Segnalazione di cantieri stradali

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 6 del presente Capitolo.

Art. 12 - SPONSORIZZAZIONI E PARTECIPAZIONE DI COMUNITA' LOCALI

Per la manutenzione, recupero e abbellimento di aree verdi, l'Amministrazione Comunale potrà stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati nel rispetto dell'art. 26 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. o sottoscrivere convenzioni o patti con i privati a norma dell'art. 24 della legge n. 164/2014 e del relativo regolamento comunale di applicazione.

Potranno altresì essere sottoscritte convenzioni con associazioni di volontariato e/o di promozione, nel rispetto delle rispettive leggi nazionali o regionali che disciplinano tali rapporti.

Le modalità esecutive degli interventi e la regolazione dei reciproci rapporti saranno disciplinate nei relativi atti contrattuali o convenzioni.

Art.13 FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

13.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di polizia Urbana, il presente regolamento a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

13.2 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi , terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini).

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano; i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.

13.3 - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- di tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;

- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

ART.14 - ORTI URBANI

Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.
Per gli orti urbani si rimanda allo specifico regolamento allegato al presente.

CAPITOLO II

NORME SUL VERDE PRIVATO

CAPITOLO II

NORME SUL VERDE PRIVATO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Per le operazioni colturali di particolare complessità, prime tra tutte la potatura e la difesa fitosanitaria, si consiglia l'intervento di un tecnico specializzato che risponderà, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e quindi contribuirà nella misura del 50% alle sanzioni pecuniarie che verranno conseguentemente applicate.

Art. 1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Tutte le piante del territorio comunale appartengono al patrimonio storico ambientale del territorio e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione.

In tutte le aree di verde privato devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm.40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

La presente disciplina si applica a tutte le aree non boscate secondo la definizione riportata nella L.R. n. 39 Legge Forestale Toscana e successivo regolamento di attuazione.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi sul patrimonio verde privato e stabiliscono normative relative alle operazioni di manutenzione, difesa e nuovo impianto delle aree verdi già esistenti e di nuova realizzazione, per garantire una razionale gestione delle suddette aree e favorire uno sviluppo ottimale delle numerose piante presenti sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo.

Sono escluse dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutto, oliveti o vigneti, aree incolte che comunque devono essere soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Definizioni

Per una corretta applicazione del regolamento devono essere intese piante di "alto fusto" le piante di 1^a e 2^a grandezza che **a maturità** raggiungano le seguenti dimensioni così come definite di seguito:

"Alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza;

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

- a) 1° grandezza >16m
- b) 2° grandezza 10-16m
- c) 3° grandezza < 10m

Per una maggiore informazione si riporta a titolo esplicativo la seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	Ippocastano rosso (<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii")	Albizzia (<i>Albizzia julibrissin</i>)
Ailanto (<i>Ailanthus altissima</i>)	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Platano (<i>Platanus x acerifolia</i>)	Frassino ossifillo (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	Langstroemia (<i>Lagestroemia indica</i>)
Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)	Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>)	Albero di Giuda (<i>Cercis siliquastrum</i>)
Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Spino di Giuda (<i>Gleditsia triacanthos</i> "Inermis")	Olivello di Boemia (<i>Eleagnus angustifolia</i>)
Liriodendro (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	Carpino (<i>Carpinus betulus</i>)	Cipresso (<i>Cupressus sempervirens</i>)
Magnolia (<i>Magnolia grandiflora</i>)		Nespolo del Giappone (<i>Eryobotria japonica</i>)
Pino da pinoli (<i>Pinus pinea</i>)		Melia (<i>Melia azaderach</i>)
Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)		Pioppo cipressino (<i>Populus nigra</i> "Italica")
Olmo siberiano (<i>Ulmus pumila</i>)		Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i> e <i>Robinia pseudoacacia</i> "umbraculifera")
Leccio (<i>Quercus ilex</i>)		Pero da fiore (<i>Pyrus calleryana</i>)
Farnia (<i>Quercus robur</i>)		Salice fragile (<i>Salix fragilis</i>)
Quercia x turneri (<i>Quercus turneri</i>)		Salice da vimini (<i>Salix viminalis</i>)
Tiglio (<i>Tilia sspp</i>)		Tasso (<i>Taxus baccata</i>)

Art. 2 – ABBATTIMENTI DI ALBERATURE PRIVATE

2.1 – Norme di comportamento

E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale.

L'**abbattimento** di **alberature vive** non salvaguardate su tutto il territorio Comunale e di siepi e macchioni arbustivi nelle aree agricole è soggetto a preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, su modulo prestampato.

Tale comunicazione dovrà tassativamente contenere i seguenti dati e informazioni:

- generalità del richiedente e titoli
- indirizzo, numero civico, planimetria ed estremi catastali del luogo dell'intervento
- elencazione puntuale degli esemplari su cui si intende intervenire
- relazione tecnica descrittiva dalla quale si evincano le motivazioni per le quali si chiede l'abbattimento e la sostituzione della pianta abbattuta, con l'indicazione delle condizioni fitosanitaria e statiche della pianta, una descrizione dell'intorno con le motivazioni agronomico paesaggiste relative al nuovo impianto.
- documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto
- documentazione fotografica dell'intorno ambientale.

La domanda dovrà essere presentata dal proprietario o legale rappresentante se società, la relazione tecnica dovrà essere firmata da un tecnico abilitato (Agronomo, Perito agrario e Architetto paesaggista).

L'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 30 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

Potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, entro 30 gg. dalla comunicazione, documentazione integrativa rispetto a quella consegnata in sede di comunicazione. In tal caso, i termini del procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale. L'avente titolo è comunque autorizzato a procedere all'intervento dal 30° giorno dalla consegna delle integrazioni richieste al Protocollo del Comune.

Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.).

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, un miglioramento ambientale, estetico-culturale dell'esistente.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi avvenuto in assenza di comunicazione, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Per gli **esemplari morti** è sufficiente l'invio, agli uffici Comunali competenti, di **una comunicazione** corredata da documentazione fotografica.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità dichiarate tali dal tecnico incaricato dal *Comune*.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione, in ottemperanza al Regolamento Edilizio vigente.

Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti **non dovranno essere effettuati** nel periodo compreso **tra Marzo e Luglio** in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

In caso di abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica incolumità, si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture poste alla loro cura.

Per motivi di somma urgenza dovuti a situazioni di rischio per la pubblica incolumità di persone e cose il Sindaco o il Responsabile del Settore possono emettere apposita ordinanza motivata. In tal caso l'ordinanza sostituisce ogni altra autorizzazione e fissa i termini di attuazione dei lavori di messa in sicurezza.

Nel caso di pianta pericolante che mostri segni evidenti di imminente caduta al suolo con pericolo per la pubblica incolumità, l'abbattimento potrà essere eseguito nel minor tempo possibile previo invio di comunicazione (telegramma o fax) dell'evento al Comune e richiesta di immediato sopralluogo del tecnico comunale incaricato per la verifica della situazione. Successivamente (entro 15 giorni) dovrà essere presentata al Comune la documentazione cartacea relativa all'abbattimento (fotografie e planimetria).

2.2 – Priorità nelle valutazioni riguardanti la domanda di abbattimento delle piante

L'autorizzazione all'abbattimento viene rilasciata sulla base delle seguenti priorità:

- esistenza di rischio per la incolumità pubblica e privata;
- presenza di fitopatie difficilmente curabili e trasmissibili ad altre piante;
- presenza di gravi danni per i fabbricati non sanabili con alcun intervento sulla pianta;
- presenza di gravi danni ad infrastrutture non sanabili con alcun intervento sulla pianta;
- situazioni malsane causate dalla presenza di piante circostanti le abitazioni;
- distanze illegali ai sensi del Codice Civile.

Non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento:

- la caduta di foglie e frutti;
- ombreggiamento parziale di fabbricati, strutture e pertinenze;
- cause dettate dal gusto estetico

In caso di comprovata allergia documentata da certificazioni mediche, le decisioni da prendere verranno valutate per ogni singolo caso, basandosi su riferimenti scientifici.

Nel caso di filari "maturi", la sostituzione dell'albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo del nuovo albero e senza arrecare danni a proprietà pubbliche o private limitrofe od adiacenti.

- L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 6 :1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora e la sua sostituzione con terreno di coltivo.
- Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in ottemperanza al vigente Regolamento Edilizio, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità, privo di fitopatie e specie possibilmente autoctone o naturalizzate.

Art. 3 - POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e pedonale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

In particolare, in caso di qualsiasi vegetazione sviluppatasi oltre il confine di proprietà che limiti il transito veicolare, che *ostacoli* il transito pedonale su un marciapiede adiacente o la visuale in prossimità di incroci, o che impedisca la visuale di segnaletica stradale, *l'organo competente del Comune emetterà apposita ordinanza nei confronti del proprietario, affinché lo sviluppo della vegetazione sia contenuto all'interno del confine di proprietà e venga rimossa la situazione di*

pericolo per il transito veicolare e/o pedonale. In caso di inottemperanza da parte del proprietario, il Comune eserciterà il potere sostitutivo andando ad eseguire quanto ordinato, rivalendosi successivamente per le spese sul proprietario inadempiente.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi .

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.

Ad integrazione del presente articolo valgono le Specifiche tecniche allegate

Art. 4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

4.1 - Aree di pertinenza delle alberature di nuovo impianto

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato radicale aereo, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero. Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, "le aree di pertinenza delle alberature" sono individuate come di seguito:

1) Per **nuove opere** in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

- a) circonferenza del tronco oltre 60 cm. mt. 4
- b) circonferenza del tronco da 41 a 60 cm. m. 3
- c) circonferenza del tronco da 21 a 40 cm. mt. 2,5
- c1) circonferenza del tronco fino a cm. 20 mt. 2

ovvero indicativamente in base alla definizione di classe di grandezza:

- a2) piante di 1° grandezza (> 16 m.) . 4 di raggio
- b2) piante di 2° grandezza (10-16 m.) m. 3 di raggio
- c2) piante di 3° grandezza (< 10 m.) m. 1,5 di raggio

2) Nelle **risistemazioni** di parcheggi, cortili ecc. in deroga a quanto sopra, *ove possibile*, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1, *ed assicurata* un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 mq.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, potrà essere autorizzata alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico abilitato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

- Sull'area di pertinenza degli alberi **sono da evitare** gli interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece **da incentivare** tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

- Le **aree di pertinenza** delle piante possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o piantata con specie vegetali tappezzanti, o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

- a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 8 (raggio m. 1,60)
- b) piante di 2° grandezza (10-16 m.) mq. 3,5 (raggio m. 1,05)
- c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2 (raggio m. 0,80)

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

- **Gli scavi** relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc.) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.

Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

- Gli alberi compromessi dagli scavi devono essere inseriti in un piano di sostituzione poliennale.
- E' vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.
- Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, valutati dai tecnici del Comune di Rosignano Marittimo come compromissori dell'integrità fisica e dello sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.
- Le ditte esecutrici dei lavori dovranno a loro spese sanare le situazioni di pericolo causate dagli scavi eseguiti in modo non corretto; in caso sia necessario abbattere piante di medio e alto fusto, la ditta esecutrice dei lavori dovrà porre a dimora una nuova pianta.
- La scelta della specie da piantare in sostituzione della pianta abbattuta deve essere conforme all'art. 10 del presente regolamento.

Qualora il Tecnico comunale verifichi che gli impianti di sostituzione siano impossibili od attuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà fornire gli alberi all' Ufficio Tecnico che curerà la loro messa a dimora in aree limitrofe.

Le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti migliorando le condizioni precedenti.

Per il verde **esistente**, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4.2 - Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>DISTANZA MINIMA</u>
a) 1° grandezza (altezza >16m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 10-16m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 10m)	> m. 1,5

4.3 - Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge n. 2.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

<u>TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE</u>	<u>DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE</u>
a) alberi di altezza >4m	altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m	m. 6
c) siepi con altezza <1,5m	m. 5

Qualora il rispetto della normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

Art. 5 – DANNEGGIAMENTI CAUSATI ALLE PIANTE

5.1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap.II, art. 2).

5.2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

5.3 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Art. 5/bis – DANNEGGIAMENTI CAUSATI DALLE PIANTE

Nel caso che una pianta di prima grandezza presente in proprietà privata provochi danni alla proprietà pubblica (es. radici di pino che sollevano marciapiede pubblico o manto stradale), *costituendo peraltro pericolo per il transito veicolare e/o pedonale*, il proprietario della pianta dovrà eliminare le cause del danno e, *ove possibile*, provvedere *in modo* che le operazioni necessarie *non pregiudichino* la stabilità e la sicurezza della pianta stessa. Nel caso che le essenze arboree si trovino ad una distanza inferiore a quella richiesta dall'art. 892 del C.C. l'Amministrazione Comunale potrà chiedere il suo abbattimento in ogni caso. Nel caso, *invece*, siano state rispettate le distanze legali, *ma sussista* un potenziale pericolo, la pianta dovrà essere abbattuta, salvo perizia tecnica che indichi le condizioni generali della pianta. *In caso di inerzia del proprietario, l'organo competente del Comune emetterà apposita ordinanza nei confronti del proprietario stesso, per l'eliminazione delle cause del danno e delle situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza da parte del proprietario, il Comune eserciterà il potere sostitutivo andando ad eseguire quanto ordinato, rivalendosi successivamente per le spese sul proprietario inadempiente.*

Art. 6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.

6.1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

6.2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

6.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

6.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

6.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 7 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

7.1 - Progettazione delle aree verdi

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private);

le concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti;

le trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria,

la viabilità e i parcheggi con alberature nuove o esistenti,

la sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali)

dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato.

Il progetto di sistemazione del verde, relativo agli interventi edilizi, deve comprendere:

- relazione sullo stato di fatto comprendente planimetria e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dei criteri progettuali e indicazione delle specie prescelte;
- planimetria del progetto, redatta alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera comprendente la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (di nuovo impianto ed esistenti), evidenziando il loro ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;
- accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, zone inserite in aree protette).

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

7.2 - Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato C) e al cap. seguente 7.3, in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adattabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m.100 da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m.100 e m. 300 dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative); come "terza linea" l'area retrostante.

Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine turistica dei comuni costieri, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità certificato e garantito.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60 poste in contenitore.

Per una valutazione meno dettagliata, sono valide le indicazioni del successivo paragrafo 7.3.

7.3 - Distanze minime di impianto

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di pulizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, confini di proprietà. ecc.

- L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente di destinazione.

- **le distanze** tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi.

In linea di massima si assumono i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi

	oltre m. 16	fino a m. 16	12	8	6
Distanza di piantagione	m 12	10	8	6	4

Per una migliore comprensione, si riporta anche la seguente tabella:

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 16 (esempio: Pino domestico, platano, pioppo, frassino, tiglio, ecc.)	d. mt. 12
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 12 a 16 mt. (acero campestre, carpino bianco. ecc.)	d. mt. 10
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 12 mt.	d. mt. 8
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 8 mt. (Cercis, Prunus spp. ecc.)	d. mt. 6
- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare. (pioppo cipressino, carpino piramidale. farnia piramidale, ecc.).	d. mt. 4

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.

Per le aree verdi ricadenti negli standard edificatori per i quali è prevista la cessione d'uso o di proprietà all'Amministrazione pubblica, quanto consigliato ai punti precedenti diviene obbligatorio.

Art. 8 – VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi di pertinenza di strutture ricettive e/commerciali, si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo:

CLASSE DI GRANDEZZA

- a) piante di 1° grandezza (> 16 m.)
- b) piante di 2° grandezza (10-16m.)
- c) piante di 3° grandezza (< 10 m.)

SUPERFICIE MINIMA PER VIALI

- mq. 6 raggio m. 1,4
- mq. 3,5 raggio m. 1,0
- mq. 2 raggio m. 0,80

La scelta della soluzione progettuale dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità del progetto ed il suo inserimento nel paesaggio circostante. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e dovranno essere adeguatamente protetti l'area permeabile, la superficie libera ed il tronco dal calpestio e da urti.

Modalità di impianto degli alberi

Nella messa a dimora di un albero i criteri da utilizzare sono:

- apertura di una buca nel terreno di dimensioni adeguate alle necessità della pianta da mettere a dimora e comunque per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 6;1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora (es. diam. Tronco cm. 10 buca cm.60x60x60);
- posa dell'albero nella buca facendo sì che il colletto rimanga alla medesima quota che aveva in vivaio;
- copertura del pane di terra e riempimento della buca con terreno fertile; irrigazione e ancoraggio delle piante con almeno 3 pali tutori opportunamente fissati al terreno e al fusto senza che questo venga danneggiato dal loro attrito (o altro nuovo accorgimento tecnico già positivamente sperimentato in zona, ovvero ancoraggio della zolla non utilizzabile in terreno sabbioso).

ART.9 ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI DI PREGIO

9.1 - Individuazione degli alberi di pregio

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio dall'Amministrazione Comunale (PIANO STRUTTURALE), sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

9.2 - Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

9.3 - Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Nel caso fosse necessario abbattere l'esemplare, si adottano le normative riguardanti l'abbattimento di pianta privata in area vincolata, previo sopralluogo del tecnico incaricato.

CAPITOLO III

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

CAPITOLO III

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 1 - SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con sanzioni introdotte con apposita ordinanza del Sindaco, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente.

Art. 2 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 3 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

BIBLIOGRAFIA

- *Regolamento del verde urbano – pubblico e privato - per i comuni della costa emiliano romagnola*
- *Regolamento del verde urbano – pubblico e privato – del Comune di Livorno*
- *Norme generali per la tutela del verde Comune di Bologna*
- *Regolamento Comunale del verde pubblico e privato Comune di Castenaso*
- *Regolamento di tutela del verde pubblico e privato Comune di Grosseto*
- *Regolamento Comunale del verde urbano Comune di Rimini*
- *Regolamento Comunale del verde pubblico e privato Comune di Ferrara*
- *Regolamento del verde urbano Comune di Viareggio*
- *Legge Regionale Toscana n. 39/2000 e successive integrazioni*
- *Carta di Firenze*